



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda civile, concorsuale e delle
esecuzioni immobiliari

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente
dott. Elena Gelato - Giudice
dott. Bruno Conca - Giudice est.

nel giudizio n. 193 /2020 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da
S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, c.f.

RICORRENTE IN PROPRIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso come in epigrafe indicato per la dichiarazione di
fallimento di **S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, c.f.**
avente attualmente sede in

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato, preliminarmente, che

1. che il ricorso in parola è stato contestualmente proposto unitamente ad altri sei (RG 192,194,195,16,197,198/2020) tutti depositati in data 5.8.2020, siccome tutti inerenti società di capitali fra loro collegate, già appartenenti al medesimo gruppo ed in relazione ai legali rappresentanti di ciascuna delle quali vi sono procedimenti penali per svariati reati (associazione a delinquere, truffa ai danni dello stato, bancarotta fraudolenta, omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, emissione di fatture per operazioni inesistenti);
2. che in ciascuno dei ricorsi, i liquidatori proponenti danno ampiamente conto dei collegamenti fra le diverse società, della medesimezza del disegno criminoso perpetrato *illo tempore* dagli allora legali rappresentanti volontari delle medesime, variamente presenti nelle compagini gestorie di ciascuna delle società;
3. che con riguardo a ciascuna di dette società venne disposto il sequestro della totalità delle quote o delle azioni (poi confiscate con sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II penale, n. 4791/2018) e successivamente, la messa in liquidazione, con designazione dei liquidatori proponenti il ricorso, l'uno dei quali già custode giudiziario delle quote o delle azioni;
4. in punto legittimazione attiva, essa è sicuramente ravvisabile in capo agli attuali liquidatori, aventi tale veste sin dal 2013, avuto altresì riguardo alla veste di uno di essi anche di custode della totalità delle quote sociali, sequestrate sin da. 2009, in vista della confisca;
5. che gli incumbenti ex art. 15 l.f possono ritenersi già assolti *in re ipsa*, avuto riguardo alla proposizione in proprio del fallimento da parte degli indicati soggetti, legittimati per quanto indicato alla superiore premessa sub 4;
6. che si è in ogni caso, in funzione di compiuta istruttoria, si è disposta la convocazione della proponente come delle altre società di cui agli indicati ricorsi sub 1, sì da assicurarne una trattazione coordinata ed il congiunto esame nella medesima, presente, camera di consiglio;
7. che i tentativi profusi si è altresì palesata l'impossibilità di istituire un contraddittorio nei confronti dell'ultimo legale rappresentante

volontario della società, siccome sostanzialmente irreperibile, fermo restando quanto già affermato in ordine alla piena legittimazione dei proponenti ad avanzare istanza di autofallimento per la società di cui hanno rappresentanza organica esime da ulteriori incumbenti ex art. 15 l.f.;

ritenuto

(b) in punto competenza del tribunale adito

essa può ritenersi sussistente, nonostante il trasferimento infrannuale della sede legale della società, avvenuta solo in data 1.7.2020 da Altopascio (Lucca),), giusto atto pubblico notaio Tucci Marco, in Bergamo, del 19.6.2020, rep. 23941/19355. Al fine di un corretto inquadramento della questione in esame, occorre premettere che gli elementi di fatto sottoposti alla cognizione del collegio univocamente depongono nel senso di una pacifica competenza del tribunale adito, quale foro funzionalmente competente in ragione della sede effettiva dell'impresa. Non solo i liquidatori risiedono ed hanno domicilio in Bergamo, ma in Bergamo è stata deliberata la messa in liquidazione della società, in Bergamo sono stati approvati i bilanci successivamente alla messa in liquidazione, in Bergamo, parimenti è stato deliberato il trasferimento di sede da Altopascio al capoluogo orobico. Va inoltre osservato, ad ulteriore suffragio della competenza presso questo tribunale, che l'iniziativa di fallimento in esame, come illustrato in premessa, è logicamente, funzionalmente e cronologicamente collegata a quella di altre sei società, munite del medesimo organo gestorio, tutte aventi sede legale ed effettiva od effettiva in Bergamo. Unico elemento formalmente ostativo alla declaratoria di fallimento presso questo tribunale è, dunque, il trasferimento della sede legale in Bergamo, avvenuto poco prima della dichiarazione di fallimento. In assenza di tale, del tutto inutile, decisione dei liquidatori, la competenza sarebbe stata pacificamente del tribunale adito, posto che tutti gli elementi prospettati ed acquisiti agli atti univocamente descrivono Bergamo come sede effettiva. Ciò detto, è ben vero che, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, l.f. *“il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”* e che tale principio, secondo anche il più recente indirizzo della Suprema Corte, va rigorosamente interpretato nel senso della enunciazione di una

presunzione *juris et de jure* in ordine alla competenza per la dichiarazione di fallimento (così Cass. Civ., sez. VI , 03/02/2020 , n. 2337 e Cass. Civ., Sez. VI, 03/02/2020, n. 2336, ma, in termini, già Cassazione civ. , sez. VI , 29/07/2013 , n. 18238) “*Ai sensi dell' art. 9 della legge fallimentare, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, che si identifica con il luogo ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia. Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione il comma 2 dell'art. 9, comma 2, per il quale il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede. Questa disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento*”). Va peraltro rilevato che la presente fattispecie è in concreto diversa – per quanto è dato intendere dall'enunciazione in fatto nelle richiamate pronunce – rispetto a quelle esaminate dalla Suprema Corte. Mentre in quei casi la società fallita allegava e rivendicava l'effettività del sopravvenuto ed infrannuale trasferimento della sede, nel caso che ci occupa lo spostamento – giova ribadire: del tutto superfluo – della sede legale è funzionale ad assicurare la medesimezza fra sede legale e sede effettiva, in Bergamo quanto meno dal 2013, data della messa in liquidazione della società e proprio in ragione della necessità di proporre autofallimento di fronte al tribunale competente ex art. 9, 1° co., l.f. La regola di giudizio istituita dall'art. 9, secondo comma, l.f., istituita in funzione di rafforzata tutela del principio generale affermato dal primo comma, è quella di rendere sostanzialmente irricevibile la prova di un trasferimento effettivo di sede, ove infrannuale ed in tale perimetro dev'essere intesa la presunzione legale evincibile da detta norma. Ove, di contro, si volesse intendere tale principio applicabile anche alla fattispecie del tutto opposta, ovvero di trasferimento infrannuale della sede legale ove sempre è stata la sede effettiva, si arriverebbe all'esito paradossale

di disapplicare il principio imperativo affermato dal primo comma dell'art. 9, eludere la competenza funzionale, al postutto istituendo un inammissibile conflitto fra norme. Una tale operazione interpretativa, d'altro canto, confliggerebbe anche con i principi generali. L'onere della prova e, con esso, la presunzione legale che ne costituisce una specifica declinazione, determinandone una diversa perimetrazione, è regola di giudizio che si applica allorché la prova del fatto non sia acquisita agli atti del giudizio, non già quando essa – come nel caso di specie - vi sia. La presunzione *ex lege* di cui all'art. 9, secondo comma, l.f., dunque, è da ritenersi operante quante volte, essendovi dimostrazione dell'esistenza della sede effettiva in un determinato luogo, l'impresa, entro l'anno precedente al deposito dell'istanza, l'abbia – fittiziamente o meno – trasferita, non già nella contraria ipotesi in cui, ferma la sede effettiva dell'impresa, entro l'anno precedente l'istanza di fallimento anche la sede legale sia stata spostata ove sempre è stata ed ivi resta la sede effettiva;

(b) nel merito, che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento posto che

- non v'è questione sull'oggetto e forma commerciale della società istante e, con esse, in ordine alla fallibilità sotto il profilo soggettivo della società istante;
- l'insolvenza è manifesta alla luce della situazione economico-patrimoniale rappresentata, tale da determinare, anche in un'ottica liquidatoria, l'impossibilità per la società di far fronte con i propri residui cespiti, quali un riferito credito di oltre 500.000 euro nei confronti della Procura della Repubblica, di dubbia esigibilità o, quanto meno, non compensabilità con l'enorme debito erariale residuo ed una pur rilevante partecipazione societaria, valorizzata in oltre 2 milioni di euro, ma di non immediato smobilizzo ed insufficiente, ove anche realizzata al suo teorico valore, di fronteggiare uno stock debitorio di circa 4,5 milioni di euro per debiti commerciali e finanziari ed oltre 20 milioni di debito erariale (cfr. informativa agli atti, acquisita ex art. 15, 4° co., l.f.);
- gli importi sopra riportati danno conto del pacifico superamento del presupposto ex art. 15, u.c. l.f.;

ritenuto di indicare come curatore il rag. Massimo Lomboni, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei

rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

ritenuto altresì che i collegamenti, tanto societari come pure relativi alla comune ed interrelata eziologia del dissesto delle diverse società per cui è stata presentata contestuale istanza, militino nel senso di conferire l'incarico di curatore a più società del gruppo, sì da favorirne una gestione coordinata, benché la numerosità delle società coinvolte sia tale da rendere inopportuna la concentrazione in una sola mano di tutti i fallimenti collegati, parendo di contro idonea la ripartizione degli stessi fra due curatori;

ritenuto altresì di disporre che le operazioni di accertamento dello stato passivo, considerata l'entità dello stesso, si tengano nel termine più dilato (centottanta giorni), di cui all'art. 16, primo comma, n. 4, l.f.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

dichiara il fallimento di **S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE**,
c.f. 13158000151, avente attualmente sede in BERGAMO (BG) VIA ANGELO MAJ 14/D CAP 24121, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore MARGIOTTA ROBERTO, nato a SONCINO (CR) il 29/07/1948 Codice fiscale: MRGRRT48L29I827C e TREZZI RICCARDO, nato a BERGAMO (BG) il 15/12/1957 Codice fiscale: TRZRRCR57T15A794U, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Azzaretto del Foro di Milano;

Nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;

Nomina Curatore il rag. Massimo Lomboni;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10/06/2021 ore 10:30;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Bergamo, 16/12/2020

Il Giudice est.
Dott. Bruno Conca

Il Presidente
Dott. Laura De Simone